



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 23/04/2020

OGGETTO: "Lavori di risanamento, riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo delle infrastrutture viarie asfaltate – anno 2019 – LOTTO 3" (cod. STR: 2019LPSSMS04 – CUP: E47H19001310004).
Autorizzazione subappalto lavori a favore dell'impresa Konsum Srl di Cornuda (TV)

Onere: € 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 26.11.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di risanamento, riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo delle infrastrutture viarie asfaltate – anno 2019 – LOTTO 3” (cod. STR: 2019LPSSMS04 – CUP: E47H19001310004) per un importo complessivo di Euro 410.024,00, di cui Euro 310.000,00 per lavori, Euro 15.500,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 84.524,00 per somme a disposizione;

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2274 del 16.12.2019 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 36, comma 9 bis, del citato D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016;

con la sopraccitata determinazione è stato precisato che si tratta di un appalto di lavori a “misura” da stipularsi nella forma dell'accordo quadro con un unico operatore economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; ne deriva che la conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione ad appaltare lavori nei limiti massimi definiti dallo stesso; che l'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al capitolato speciale, saranno richiesti con specifici contratti applicativi (Ordini Di Lavori) dalla stazione appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dall'accordo quadro (Euro 325.500,00);

con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti n. 285 del 05.03.2020 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 24.01.2020 (prot. n. 11851) e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Villorba (TV) Via A. Pacinotti n. 10 – C.F./P.I. 04470730260, che ha offerto il ribasso del 20,473% sull'importo soggetto a ribasso d'asta;

in data 16.04.2020 è stato stipulato in forma elettronica con atto pubblico amministrativo rogato dal segretario dell'ente il relativo contratto d'appalto – accordo quadro (Rep. n. 13483), registrato a Treviso il 16.04.2020 al n. 9378 Serie 1T, per l'importo complessivo di Euro 325.500,00, IVA esclusa;

in data 17.04.2020 i lavori sono stati consegnati, come da relativo verbale agli atti del Settore;

Considerato che con nota in data 22.04.2020 (in atti prot, n. 50592 del 23.04.2020), l'impresa A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l. ha chiesto di poter subappaltare all'impresa Konsum S.r.l., con sede in Via del Commercio n. 6 – 31041 Cornuda (TV)(P.I.: 03879530263), lavorazioni consistenti nell'esecuzione di segnaletica orizzontale rientrante nella categoria OS10 (segnaletica stradale non luminosa) per un importo stimato di Euro 15.000,00;

Acquisito che:

la ditta l'impresa A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l., in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui sopra;

l'appaltatore ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla richiesta di subappalto, in particolare:

- contratto di subappalto stipulato tra la committente impresa A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l. e la contraente impresa Konsum S.r.l.;
- dichiarazione che i prezzi praticati per le prestazioni affidate in subappalto non sono superiori a quelli di aggiudicazione decurtati del ribasso del 20%, come previsto dall'art. 105, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di non sussistenza di forma di collegamento e controllo nei confronti della ditta subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.;
- dichiarazione di non incorrere nelle cause che determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- dichiarazione che l'impresa subappaltatrice Konsum S.r.l. è configurabile come piccola impresa, secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R n. 445/2000) circa la composizione societaria ecc. di cui il D.P.C.M. 187/91, art. 1;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice che chiunque svolge attività lavorativa o professionale all'interno dell'azienda negli ultimi tre anni non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali quale dipendente del Comune di Treviso (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001);
- dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento dell'appalto;
- piano operativo di sicurezza del subappaltatore;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90 e dell'Allegato XVII al D. Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;

Verificato che il contratto contiene:

- la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari cosicché il subappaltatore ha dichiarato, a pena di nullità assoluta, di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- il patto di integrità cui l'appalto è sottoposto e che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto stesso;

Verificato altresì che il subappaltatore è in possesso di certificazione SOA per la categoria OS10 (segnaletica stradale non luminosa);

Evidenziato che:

- la documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 90 e dell'allegato XVII del D. Lgs n.81/08 e ss.mm.ii. e il POS sono stati trasmessi anche al coordinatore per la sicurezza incaricato, ing. Roberto Pegorer, ed è in fase di verifica;
- l'ingresso effettivo in cantiere dell'impresa Konsum S.r.l. è pertanto subordinato al rilascio del nulla-osta da parte del coordinatore della sicurezza incaricato;

Precisato che ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- è stato acquisito il DURC regolare del subappaltatore;
- sono stati richiesti il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e dei direttori tecnici dell'impresa e il certificato di regolarità fiscale dell'impresa;
- l'impresa non risulta essere iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;
- la presente autorizzazione al subappalto è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;

- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Precisato infine che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni assunti a favore dell'appaltatore;

Visti:

- il D. Lgs n. 50/201 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 80 e 105, il D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità,

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, l'impresa A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l., appaltatrice dei "Lavori di risanamento, riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo delle infrastrutture viarie asfaltate – anno 2019 – LOTTO 3" (cod. STR: 2019LPSSMS04 – CUP: E47H19001310004) a subappaltare all'impresa Konsum S.r.l., con sede in Via del Commercio n. 6 – 31041 Cornuda (TV)(P.I.: 03879530263), lavorazioni consistenti nell'esecuzione di segnaletica orizzontale rientrante nella categoria OS10 (segnaletica stradale non luminosa) per un importo stimato di Euro 15.000,00;
2. di precisare che la presente autorizzazione al subappalto è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche d'ufficio indicate nelle premesse;
3. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di subordinare l'ingresso effettivo in cantiere dell'impresa Konsum S.r.l. al rilascio del nulla-osta da parte del coordinatore della sicurezza incaricato, come descritto nelle premesse;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all'impresa interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
6. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni assunti a favore dell'appaltatore;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA